



**Comune di Montecarlo**  
**Provincia di Lucca**

*Copia*

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 19 del 30.09.2020**

**Oggetto:Regolamento per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU 2020) - Approvazione.**

L'anno **duemilaventi** addì **trenta** del mese di **settembre** ore **21.26** nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in sessione **STRAORDINARIA** con l'osservanza delle modalità e dei termini prescritti.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
Carrara Federico	X		Carmignani Marco		X
Fantozzi Vittorio	X		Donatini Fulvio	X	
Lunardi Ugo	X		Alfani Simona		X
Galligani Luca	X		Capocchi Francesco	X	
Nesti Juri	X		Carrara Silvano	X	
Tocchini Andrea	X		Seghieri Davide	X	
Bassini Marzia	X				

E' presente l'assessore esterno Sig.ra Simona Pieretti.

Assume la presidenza il Sig. FEDERICO CARRARA, nella sua qualità di Sindaco, assistito dal Segretario Comunale, Dott.ssa FRANCESCA GRABAU.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita l'Assemblea ad esaminare il punto inserito nell'ordine del giorno.

## OMISSIS

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

"

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che:

- . il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- . la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- . il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);

**VISTI:**

- . l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 il quale dispone che i regolamenti devono essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;
- . l'art. 53 comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388 il quale dispone che le tariffe, le aliquote e i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;
- . l'art.151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- . il D.L. n. 18 del 17.03.2020 (Decreto "Cura Italia"), convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 107, comma 2, con il quale è stato disposto il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno in corso;
- . che è stata annunciata la imminente emanazione di un decreto che rinvia ulteriormente al 30 settembre 2020 la data di approvazione del bilancio di previsione;

**DATO ATTO** che l'art.13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, come modificato dall'art.15 bis D.L. n.34 del 30 aprile 2019, convertito nella L. n. 58 del 28 giugno 2019, alla lettera A, stabilisce testualmente che *"a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art.1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360.."*; all'art.15 Bis lettera B prevede inoltre che *"a decorrere dall'anno 2020, le delibere e di regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno...."*

**RILEVATO** che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare, ai sensi dell'articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14

marzo 2011, n. 23, recante “*disposizioni in materia di federalismo fiscale*”, nonché dal comma 702, della Legge n. 147/2013;

**RAVVISATA** la necessità di predisporre un regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria di cui ai commi 739 a 783 della L. 160/2019 del 27/12/2019;

**VISTO** il Regolamento per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU 2020), allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale (allegato A);

**VISTO** il parere del Revisore Unico rilasciato ai sensi della lettera b) n. 7 del comma 1 dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 (allegato B);

**CONSIDERATO** che in data 29.09.2020 la Commissione Comunale per l'esame e l'approvazione dei regolamenti comunali, ha formulato il parere favorevole all'approvazione del regolamento di cui alla presente proposta di deliberazione;

### **D E L I B E R A**

- **di approvare**, per i motivi esposti in premessa, il Regolamento per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU 2020), allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale (allegato A);
- **di dare atto** che il Regolamento per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria entrerà in vigore dal 1° gennaio 2020;
- **di dare atto** che la presente deliberazione verrà inserita nell'apposito sito informatico, come stabilito dall'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- **di allegare** il parere del Revisore Unico (allegato B)."

**CONSIDERATO** che la materia del presente atto rientra tra le ipotesi contemplate dall'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, per le quali sussiste una competenza esclusiva di questo Collegio;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica- contabile del titolare d'area interessato, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTA** la Legge Regionale 02.01.2002, n. 2;

**PASSA** a votazione in forma palese dal seguente esito:

Presenti:	n. 11
Votanti:	n. 8
Voti favorevoli:	n. 8
Voti contrari:	n. //
Astenuti:	n. 3 (i Consiglieri Capocchi Carrara Silvano e Seghieri)

### **D E L I B E R A**

- **DI APPROVARE** la sopra riportata proposta di deliberazione redatta dal Titolare dell'Area "Finanziaria" - Ufficio Tributi;

- . DI DARE ATTO:
- . che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, è stato reso dal competente organo, il parere che si allega al presente atto, sotto la lettera C);
- . che notizia dell'assunzione del presente deliberato sarà trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;
- . che il presente deliberato diventerà esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo on-line del Comune (ex art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000);
- . che il presente deliberato sarà pubblicato all'Albo on-line del Comune, per quindici giorni consecutivi;

Il Presidente vista l'urgenza di dare attuazione al provvedimento propone di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Passa a votazione in forma palese dal seguente esito:

Presenti:	n.11
Votanti:	n. 8
Voti favorevoli:	n. 8
Voti contrari:	n. //
Astenuti:	n. 3 (i Consiglieri Capicchi, Carrara Silvano e Seghieri)

#### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

\*\*\*\*\*

A)



**COMUNE DI MONTECARLO  
(Provincia di LUCCA)**

**IMU**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE  
PROPRIA**

**Anno 2020**

**Approvato con delibera di C.C. n.19. del 30 / 09 / 2020**

## INDICE

---

### CAPO I PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Presupposto d'Imposta
- Art. 3 - Soggetti Attivi
- Art. 4 - Soggetti Passivi
- Art. 5 - Base Imponibile

### CAPO II DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE – DETRAZIONI - ESENZIONI

- Art. 6 - Determinazione Aliquote
- Art. 7 - Esenzioni d'Imposta
- Art. 8 - Riduzioni d'Imposta
- Art. 9 - Inagibilità

### CAPO III AREE FABBRICABILI

- Art. 10 - Aree Fabbricabili
- Art. 11 - Aree divenute inedificabili

### CAPO IV DENUNCIE – ACCERTAMENTI - CONTROLLO

- Art. 12 - Dichiarazioni
- Art. 13 - Accertamento
- Art. 14 - Riscossione Coattiva
- Art. 15 - Contenzioso

### CAPO V POTENZIAMENTO ATTIVITÀ ACCERTATIVA

- Art. 16 - Incentivazione del personale

### CAPO VI VERSAMENTI – RATEIZZAZIONE - RIMBORSI

- Art. 17 - Versamento
- Art. 18 - Rateizzazione
- Art. 19 - Rimborsi e Compensazione
- Art. 20 - Sanzione ed Interessi
  
- Art. 21 - Entrata in Vigore

**CAPO I**  
**PRINCIPI GENERALI**

**ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.

**ART. 2 - PRESUPPOSTO D'IMPOSTA**

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili e terreni siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura. I fabbricati adibiti ad abitazione principale o assimilata e le relative pertinenze, come definite alle lettere b) e c) dal successivo comma 3 del presente articolo del regolamento, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
2. Per possesso si intende, ai sensi dell'articolo 1140 del codice civile, il potere esercitato sulla cosa a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale superficie, usufrutto, uso, abitazione o enfiteusi. Non rileva la disponibilità del bene.
3. Ai fini dell'imposta valgono le seguenti definizioni e disposizioni:
  - a) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
  - b) per "abitazione principale" si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
  - c) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, destinati ed effettivamente utilizzati in modo durevole al servizio o ad ornamento dell'immobile principale e non costituiscano di fatto una ulteriore unità ad utilizzo autonomo;
  - d) per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano

costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;

- e) per "terreno agricolo" si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

### **ART. 3 – SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.  
Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.  
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.  
In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
2. In caso di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio l'imposta è dovuta dall'assegnatario dell'immobile in quanto l'assegnazione si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione.

### **ART. 4 – SOGGETTO ATTIVO**

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Montecarlo relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

### **ART. 5 – BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili;
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10	160
Per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10	80
Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;	140
Per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1	55



Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5	<b>65</b>
Per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5	<b>80</b>

3. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.
4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al successivo comma 6 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.
5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.

## CAPO II

### DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE – DETRAZIONI - ESENZIONI

#### ART. 6 – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. Le aliquote, nel rispetto dei vincoli previsti all'art.1 di cui ai comma da 748 a 756, della Legge n.160 del 27.12.2019, sono stabilite dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata e pubblicata entro il termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio nel quale le stesse vengono applicate e pubblicata nei tempi e con le modalità stabiliti dalla normativa vigente. In caso di mancata approvazione e/o pubblicazione entro i suddetti termini le aliquote e le detrazioni si intendono prorogate di anno in anno.
2. La delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui all'art. 1 comma 756 della Legge n.160 del 27.12.2019, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa.

#### ART. 7 – ESENZIONE DI IMPOSTA

1. L'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A8 e A/9. Per abitazione principale si intende quanto previsto all'art. 3 c. b) del presente regolamento.
2. Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.
3. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
4. Per quanto riguarda l'eventuale assimilazione all'abitazione principale o l'applicazione della relativa detrazione riferite agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP)

o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari ed ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, si rinvia alla normativa nazionale vigente.

5. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
6. Sono, altresì, esenti:
  - a) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  - b) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
  - c) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  - d) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
  - e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - f) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. L'esenzione per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività di ricerca scientifica, di cui al periodo precedente, è subordinata, a pena di decadenza, alla presentazione di apposita dichiarazione da redigere utilizzando il previsto modello approvato con decreto ministeriale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 91 bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. In ogni caso, l'agevolazione di cui al presente numero non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
  - g) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. La predetta esenzione è subordinata, a pena di decadenza, alla presentazione di apposita dichiarazione da redigere utilizzando il previsto modello approvato con decreto ministeriale.
7. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito specificati:
  - a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n.99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
  - b) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
  - c) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n.9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n.53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

8. Sono esenti, ai sensi dell'art. 1 comma 708 della Legge 147/2013, i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133;
9. Le esenzioni di cui ai precedenti commi spettano limitatamente al periodo dell'anno per il quale sussistono le condizioni ivi prescritte.

#### ART. 8 – RIDUZIONE DI IMPOSTA

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
3. Per quanto riguarda l'eventuale assimilazione all'abitazione principale o l'applicazione della relativa detrazione riferite agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari ed ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, si rinvia alla normativa nazionale vigente;
4. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;
5. Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi dell'art. 1, comma 754 della Legge n.160 del 27.12.2019, è ridotta al 75 per cento.
6. La base imponibile è ridotta del 50 per cento, per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;
7. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni di cui all'art.9 seguente del presente regolamento.

#### ART. 9 – INAGIBILITÀ

1. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì

con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del DPR 6 giugno 2001, n. 380;

2. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
3. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
  - a. da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
  - b. da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con espresso riferimento ai requisiti di cui al comma 1.
4. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata, anche attraverso sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dell'eventuale beneficio;
5. Nel caso sia confermato il diritto all'agevolazione, si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 3 lettera a), ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 3, lettera b), ed esplicherà i suoi effetti anche per le annualità successive fintantoché permarranno le condizioni di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo;  
Nell'ipotesi contraria, l'Ufficio provvederà ad emettere apposito provvedimento di diniego con effetto del mancato riconoscimento del diritto all'agevolazione.
6. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune. E' espressamente esclusa l'efficacia retroattiva di tali denunce;

### **CAPO III AREE FABBRICABILI**

#### **ART. 10 – AREE FABBRICABILI**

1. A norma dell'articolo 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'identità di espropriazione per pubblica utilità.
2. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali di riferimento deliberati dalla Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno o comunque entro il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione, in applicazione della facoltà di cui all'articolo 1, comma 777 della legge 27 dicembre 2019, n.160. In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, i valori venali si intendono confermati di anno in anno.
3. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse.

4. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia, un valore superiore a quello deliberato.
5. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale non si darà luogo al rimborso, salve le ipotesi di errore debitamente documentato.
6. Al lotto di terreno che presenta una possibilità edificatoria condizionata per le ridotte dimensioni o per la particolare configurazione topografica o per la presenza di determinati vincoli, fisici o urbanistici, può essere riconosciuta una riduzione fino all'80% oppure la non applicazione del valore predeterminato dalla Giunta comunale, da graduarsi in ragione del vincolo. Nel caso in cui il lotto sia annesso ad altra area e sia oggetto di edificazione dalla data di inizio dei lavori di edificazione non verrà applicata la riduzione e la valutazione dell'area fabbricabile seguirà i normali criteri determinati dalla Giunta con le modalità di cui ai commi precedenti.
7. In caso di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del DPR 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Per la valutazione dell'area fabbricabile, con la delibera di cui al comma 1, la Giunta Comunale può individuare dei valori di riferimento, tenendo conto della destinazione e della zona.
8. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di accertamento è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia.
9. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti direttamente da coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali di cui all' art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola;
10. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui al comma precedente si applica a tutti i comproprietari.

#### **ART. 11 – AREE FABBRICABILI DIVENUTE INEDIFICABILI**

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata, per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.  
Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
2. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.
3. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore dell'area edificabile.
4. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile.

**CAPO IV**  
**DENUNCE – ACCERTAMENTI – CONTROLLI**

**ART. 12 – DICHIARAZIONI**

1. I soggetti passivi, devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta;
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta;
3. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'Imposta Municipale Propria;
4. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta;
5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura;
6. Per le dichiarazioni e i versamenti IMU riguardanti gli enti non commerciali si applicano le disposizioni di cui ai commi 719 e 721 dell'art. 1 della Legge 147/2013;

**ART. 13 – ACCERTAMENTO**

1. Ai fini dell'attività di accertamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3 del D.Lgs. 504/1992 e l'articolo 1, commi 161, 162 e 163 della legge 296/2006, e le disposizioni dell'art. 1 comma 792 legge 160/2019.
2. Il Comune, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso;
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato;
4. Gli avvisi di accertamento d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, ai sensi dei Decreti Legislativi n. 471, 472 e 473 del 18.12.1997 di riforma delle sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie e successive modifiche e integrazioni;

5. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti, mediante firma autografa, dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

#### **ART. 14 – RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine per proporre ricorso, sono riscosse coattivamente, salvo che non siano sospese, secondo le disposizioni legislative vigenti al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.
2. Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'imposta dovuta non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

#### **ART. 15 – CONTENZIOSO**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

### **CAPO V POTENZIAMENTO ATTIVITÀ ACCERTATIVA**

#### **ART. 16 – INCENTIVI PER L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO**

1. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente incassate più sanzioni ed interessi, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Servizio Finanziario e Tributi che ha partecipato a tale attività.

### **CAPO VI VERSAMENTI – RATEIZZAZIONI – RIMBORSI**

#### **ART. 17 – VERSAMENTO**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

3. L'importo da versare entro la scadenza prevista per la prima rata è calcolato con riferimento alle aliquote ed alle detrazioni deliberate per l'anno precedente a quello di riferimento.  
Entro la scadenza prevista per il pagamento della seconda rata si effettua il conguaglio con quanto complessivamente dovuto per l'anno d'imposta di riferimento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto di cui all'art.1 comma 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160 pubblicate alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo, o con l'apposito bollettino postale approvato con Decreto Ministeriale.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Non si fa luogo al versamento se l'imposta annua da corrispondere è inferiore ad euro 12,00; se l'imposta è pari o superiore ad euro 12,00 la stessa è dovuta per l'intero ammontare, secondo le modalità stabilite dal comma 2.
7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore fallimentare o il commissario liquidatore, entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili, devono eseguire il versamento delle imposte dovute per gli stessi immobili per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale.
8. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se corrisposti da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione al Comune.
9. Nel caso di decesso del contribuente avvenuto nel primo semestre dell'anno, gli eredi possono effettuare il versamento in acconto, sia con riferimento all'imposta dovuta dal *de cuius* sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel secondo semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento a saldo, sia con riferimento all'imposta dovuta dal *de cuius* sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.
10. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale.
11. Con riferimento agli immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell'IMU di spettanza statale, il differimento dei termini di cui al presente articolo viene disposto con contestuale comunicazione al Ministro dell'Economia e delle finanze, che potrà eventualmente confermare o negare il beneficio con riferimento alla predetta quota di spettanza statale mediante proprio provvedimento.

#### ART. 18 – RATEIZZAZIONE

1. L'amministrazione comunale su richiesta del contribuente può concedere nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, una dilazione annuale da versare fino ad un massimo di dodici rate mensili di pari importo al tasso di interesse legale. La scadenza della prima rata è fissata alla data di scadenza prevista dalla normativa per l'impugnazione dell'avviso.



2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni al precedente comma, i contribuenti dovranno presentare apposita richiesta redatta su modulo predisposto dall'Ufficio Tributi, allegando dichiarazione ISEE riferita all'anno precedente o altra documentazione comprovante tale situazione di difficoltà;
3. La dilazione è concessa per gli avvisi di accertamento, anche di importo complessivo, superiori a € 300,00, per le sole persone giuridiche l'importo deve essere superiore a € 1.000,00.
4. Su ciascuna rata, a partire dalla seconda, vanno applicati gli interessi, così come disposto nel successivo articolo 17, comma 2, del presente regolamento;
5. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporterà automaticamente l'immediata decadenza dal beneficio della rateazione. L'importo ancora dovuto dovrà essere versato per intero, senza l'eventuale riduzione delle sanzioni per adesione, e senza ulteriori comunicazioni, entro 30 giorni dalla data di scadenza della rata non assolta.
6. Per importi superiori a € 20.000,00 dovrà essere presentata, a garanzia del debito, polizza fidejussoria o fidejussione bancaria che copra l'importo rateizzato più gli interessi con scadenza un anno dopo il termine della rateizzazione.

#### **ART. 19 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi moratori pari al tasso legale, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non si fa luogo al rimborso delle somme versate e non dovute per importi inferiori a 12 euro.
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Generale delle Entrate Comunali.
5. L'obbligazione tributaria di importo non superiore ad euro mille può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito IMU, fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale dell'IMU. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione presenta apposita comunicazione, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta dovuta. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente;
6. La compensazione può operare anche con riferimento a tributi diversi, per quanto disposto dall'art. 1, comma 167 della legge n. 296 del 2006;

#### **ART. 20 – SANZIONI ED INTERESSI**

1. Per le sanzioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 695 a 700 della Legge 147/2013 e l'articolo 1, commi 161 e 162 della legge 296/2006, nonché i D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 e n. 472.

2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 2,5 punti percentuali, come disposto dall'art.1, comma 165, della legge n. 296 del 2006. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **ART. 21 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

B)



Comune di Montecarlo

**Oggetto: *Parere in riferimento al "Regolamento per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU 2020)"***

Il giorno 28 settembre alle ore 12,00 presso il proprio studio professionale in Viale S.Concordio 710 – S.Concordio (Lu) è presente la Dott.ssa Patrizia Paolini, per esprimere il parere sulla proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto *"Regolamento per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU 2020) – Approvazione"*

visto

l'art. 239 comma 1 lett.b) n.7 TUEL che prevede il rilascio del parere, da parte dell'Organo di revisione, sulle "proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali";

premesso che

- l'art. 1, comma 738, della Legge 160/2019 ha abolito, con decorrenza dal primo gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); al contempo il legislatore ha ridisciplinato l'IMU sulla base dei commi da 739 a 783 dello stesso articolo;
- l'Ente, a seguito di detto nuovo quadro normativo, ha ravvisato l'opportunità di approvare un nuovo regolamento IMU;

considerato che

a tal fine l'Ente ha sottoposto al Revisore la bozza del regolamento modificato per l'espressione del parere previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.lgs. 267/2000;

tenuto conto

- del parere di Regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 D.Lgs.267/2000;
- delle modifiche apportate alla bozza del presente Regolamento in base alle richieste formulate tramite mail dal Revisore medesimo.

Per quanto sopra detto, tutto ciò premesso, visto e considerato la sottoscritta in qualità di Revisore unico di codesto Ente

esprime

***parere favorevole*** alla proposta di delibera della Consiglio Comunale avente ad oggetto l'Approvazione del Regolamento per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU 2020).

Letto, confermato e sottoscritto.

Lucca il 28 settembre 2020

Dott.ssa Patrizia Paolini

c)



**Comune di Montecarlo**  
**Provincia di Lucca**

**AREA "FINANZIARIA"**  
**UFFICIO TRIBUTI**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO-CONTABILE - ART. 49 COMMA 1  
D.LGS. N. 267/2000**

**OGGETTO: Proposta di deliberazione C.C. avente per oggetto:**

**"REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE  
PROPRIA (IMU 2020) - APPROVAZIONE"**

La sottoscritta Cinzia Carrara, Titolare ad interim dell'Area "Finanziaria", a ciò abilitata in virtù della determina sindacale n. 31 del 22.07.2020;

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

**ESPRIME**

**PARERE FAVOREVOLE**, dal punto di vista tecnico-contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

**PARERE FAVOREVOLE** di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera d), del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito con modificazione in L. 07.12.2012, n. 213.

Montecarlo, li 28.09.2020

IL Titolare dell'Area  
Cinzia Carrara





**Comune di Montecarlo**  
**Provincia di Lucca**

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to Federico Carrara

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Francesca Grabau

\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo online il 6 OTT 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.


Montecarlo, li 6 OTT 2020

Il Responsabile del Procedimento  
F.to Cinzia Carrara

\*\*\*\*\*

Per copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Montecarlo, li 6 OTT 2020



Il Responsabile del Procedimento  
Cinzia Carrara

\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ ai  
sensi dell'art. 134 - comma 3 – del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Responsabile del Procedimento  
Cinzia Carrara

\_\_\_\_\_